

CONTRATTO

Attuazione del progetto “Open campus lab” per il potenziamento dei laboratori e dell’offerta formativa della Fondazione Bio Campus “I.T.S. area Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Agro-alimentare” finanziato nell’ambito del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università - Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy.

Fornitura laboratorio 4.0 Cucina.

CIG: B0E5180F67

CUP: D24D23000990006

TRA

Fondazione Bio Campus “I.T.S. area Nuove Tecnologie per il Made in Italy - sistema Agro-alimentare”, Codice fiscale 91112840599, con sede legale in Via Mario Siciliano, ¼ - 04100 - LATINA, (di seguito, anche solo “Fondazione” o “Committente”)

E

La società IN.CAT. SAS, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Daniele Torquato Catalo, con sede in Via Appia 120 – 04019 Terracina (LT), Codice Fiscale e Partita IVA 02199500592 (di seguito anche solo “Appaltatore” o Fornitore”)

(di seguito congiuntamente anche le “Parti”)

PREMESSO CHE

a) Con Decreto Ministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 29.11.2022, n. 310, avente ad oggetto il riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnici Superiori “ITS Academy” nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “Sviluppo dei sistemi di formazione professionale terziaria (ITS)” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, è stato riconosciuto un finanziamento in favore della Fondazione per il potenziamento dei laboratori.

b) che il Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente dettati del D.Lgs 36/2023 (di seguito anche solo “il Codice”), ha ravvisato la necessità

dare avvio ad una procedura di affidamento diretto tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Acquisti in Rete PA (**di seguito, per brevità, anche solo “procedura”**);

c) In particolare è stata svolta procedura sulla predetta piattaforma n. 4184219

d) Che la verifica del possesso dei requisiti è avvenuta tramite accesso al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0);

e) che, con delibera n.67BIS in data 21/03/2024, l’Appaltatore è risultato aggiudicatario della Procedura in oggetto e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto e relativi allegati (di seguito, per brevità, anche solo “Contratto”), alle condizioni, e secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;

f) che il presente contratto è finanziato con risorse PNRR – risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnici Superiori “ITS Academy” nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “Sviluppo dei sistemi di formazione professionale terziaria (ITS)” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU

g) che l’Appaltatore nel rispetto dei principi afferenti al PNRR, si impegna a garantire:

- un flusso informativo costante per consentire alla Fondazione di alimentare il sistema informativo di monitoraggio e rendicontazione della misura;
- la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni applicabili;
- l’avvio tempestivo delle attività, per non incorrere in ritardi attuativi, e la conclusione dell’intervento nella forma, nei modi, nei tempi previsti, garantendo così l’effettiva realizzabilità di Milestone e Target;
- il rispetto dei principi DNSH (Reg. UE 202/852 art. 17) e tagging climatico e digitale (reg. UE 2021/241);
- il rispetto dei termini e delle tempistiche di ultimazione delle Prestazioni, prendendo altresì atto di essere responsabile a norma del presente contratto per gli eventuali danni da definanziamento totale o parziale per ritardo.

h) l’Appaltatore dichiara di essere consapevole che, essendo gli interventi oggetto del presente Contratto cofinanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, trovano applicazione al presente Contratto, anche se non espressamente richiamate, tutte le specifiche disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse;

i) che, a norma dell’art. 55, comma 2 del Codice, sussistono i requisiti di legge per non applicare il cd. *stand still period*;

j) che l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- k)** che l'Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- l)** che il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale in corso di validità all'atto della stipulazione, rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- m)** ai fini degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari l'Appaltatore ha indicato in apposita dichiarazione agli atti del Committente, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al Contratto per il pagamento dei corrispettivi contrattuali;
- n)** l'Appaltatore risulta, sulla base delle risultanze del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in regola con gli adempimenti previdenziali I.N.P.S./I.N.A.I.L./Cassa Edile;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto unitamente con gli atti e i documenti richiamati nella restante parte del presente documento, e, sebbene non allegati, i documenti indicati alle lettere c), d), ed e) delle premesse ed in particolare:
 - 1) Richiesta di offerta e relativi allegati, accettati dall'Appaltatore in sede di gara comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti;
 - 2) Il Capitolato Tecnico posto a base della procedura
 - 3) L'offerta presentata dall'Appaltatore.
2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali Allegati e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al precedente comma 1;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.lgs.31 marzo 2023 n. 36 (di seguito, per brevità, anche solo "Codice");
 - c) dal D.lgs. 9 aprile n. 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - d) dai Decreti ministeriali emanati dal Ministero della Transizione Ecologica in ordine all'adozione di criteri ambientali minimi per l'affidamento dei contratti aventi oggetto simile a quello di cui alla presente procedura, ove esistente dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il Committente;
 - e) dal D.lgs. n. 159/2011, cd "Codice Antimafia";
 - f) dalla Legge 190/2012, cd. "Legge anticorruzione";
 - g) dal Codice Civile;
 - h) dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni comunitarie e nazionali applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto, da una parte, e quanto dichiarato dal Fornitore nell'offerta, dall'altra parte, prevarrà in ogni caso la disposizione più favorevole al Committente.
4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Committente, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore applicabili in relazione all'oggetto del presente Contratto, comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E TERMINI DI ADEMPIMENTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Committente affida all'incaricato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto avente ad oggetto la fornitura di tutti i beni indicati nel Capitolato Tecnico e risultanti dall'Offerta presentata necessari per la realizzazione del Laboratorio 4.0 di Cucina finanziato con i sopra descritti Fondi PNRR.
2. La fornitura dovrà essere effettuata entro e non oltre il 29.08.2024, termine entro il quale il Fornitore dovrà aver consegnato, montato, installato e collaudato tutto il necessario per l'esecuzione a regola d'arte del contratto.
3. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall'Offerta.
4. A conclusione della fornitura verrà redatto, in contraddittorio, un verbale di regolare esecuzione del contratto nel quale verranno indicate eventuali inadempienze e/o carenze della fornitura.
5. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere, ritardare o interrompere la regolare esecuzione delle prestazioni, in dipendenza di qualsivoglia contestazione e/o controversia che possa insorgere con la Committente, rinunciando espressamente all'applicazione dell'art. 1460 c.c. fatta salva la possibilità dell'Appaltatore di formulare al Committente riserva formale, secondo le modalità previste dalla legge.
6. L'Appaltatore, a pena di decadenza, è tenuto a segnalare, mediante Posta Elettronica Certificata, entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal suo primo verificarsi, qualsiasi evento che possa costituire causa di richiesta di danni e/o oneri e/o costi e/o maggiori tempi cui lo stesso ritenesse di aver diritto.

Art. 3 - VALORE DELL'APPALTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è pari a complessivi € 170.000,00, al netto dell'IVA (€ 207.400,00 Lordi);
2. L'Appaltatore potrà fatturare il corrispettivo con le seguenti tempistiche:
 - il 30% al momento dell'ordine;
 - il 40% al momento della consegna;
 - il 30% dopo 60 giorni dall'avvenuto collaudo.
3. L'Appaltatore dà atto che il prezzo dell'appalto è stato determinato sulla base degli elementi da lui verificati e ritenuti validi e che si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere generale e particolare necessario per fornire il servizio contrattualmente previsto. Pertanto, l'Appaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo forfetario come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterrà per l'esecuzione del contratto, restando a carico dell'Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa e alea.
4. L'importo del corrispettivo si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere generale e particolare previsto in Contratto e, comunque, di ogni onere e attività necessaria per l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali secondo quanto specificato, ivi compreso il trasporto presso la sede del committente.
5. Il corrispettivo contrattuale è stato ritenuto congruo dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.
6. Il pagamento del corrispettivo potrà essere effettuato solo previa emissione di fattura elettronica.
7. La fattura può essere emessa solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte del RUP.
8. Il rispetto dei termini di pagamento da parte della Committente è pertanto subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della corrispondente regolare fattura; la ritardata trasmissione della fattura da parte dell'Appaltatore determinerà il conseguente automatico differimento, di pari periodo del relativo pagamento del Committente.
9. Le fatture dovranno essere trasmessa tramite PEC; ciascuna fattura dovrà contenere come allegato il DURC in corso di validità.
10. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, anche le seguenti informazioni:
 - Codice Identificativo Gara (CIG)
 - Codice CUP
 - Il numero e la data di emissione della fattura;
 - Gli estremi della situazione contabile a cui si riferisce la fattura, seguita dalla dicitura "PNRR – ITS Academy";

- La banca di appoggio completa di IBAN, che dovrà corrispondere obbligatoriamente ad uno dei conti correnti dedicati di cui al successivo art. 32;
- 11.** I crediti di cui alla procedura non possono essere oggetto di cessione, o di mandato o di qualsivoglia altra forma di delegazione a terzi per il suo incasso.
- 12.** Il Committente potrà sospendere il pagamento delle fatture ricevute nel caso in cui il DURC risulti irregolare e/o risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i.; in tal caso si procederà secondo quanto disposto dall'art.11, comma 6 del Codice.
- 13.** I pagamenti potranno avvenire solo sul/i conto/i dedicato/i e mediante bonifico unico europeo (SEPA) bancario o postale, in ottemperanza a tutte le disposizioni previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 32, come comunicati dall'Appaltatore ed indicato/i nelle fatture, con le modalità e tempi di seguito previsti. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 14.** I pagamenti avverranno entro il termine di 60 gg dall'emissione della fattura, previa verifica della regolarità ella stessa e delle prestazioni fatturate.

Art. 4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 1.** Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, installazione messa in opera, di viaggio e di missione.
- 2.** L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, nonché delle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte del Committente o Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel Contratto e nei documenti contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
- 3.** Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.
- 4.** L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a. utilizzare le più opportune modalità operative in relazione al tipo di

- prestazioni da svolgere; utilizzare sistemi e procedure organizzative e tecnologiche idonee all'organizzazione ed esecuzione a regola d'arte delle prestazioni;
- b. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e negli eventuali Allegati e negli atti dal medesimo richiamati nonché atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c. rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.
 - d. informare tempestivamente il Committente di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le prestazioni in maniera efficace ed in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;
 - e. osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea;
- 5.** L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.
- 6.** L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 7.** L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.
- 8.** L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;
- 9.** L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente le modifiche soggettive di cui agli artt. 94 e 95 del Codice nonché ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

10. L'Appaltatore riconosce che le prestazioni in appalto oggetto del presente Contratto sono essenziali per il Committente e si impegna a realizzarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

11. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei professionisti, dei collaboratori e dei lavoratori utilizzati. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali collaboratori.

12. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità produttiva e prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni medesime, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal Contratto e dai relativi allegati.

13. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al Contratto, senza che l'eventuale maggior impiego rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

14. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Ulteriori obblighi dell'Appaltatore – PNRR

15. L'Appaltatore prende atto che l'intervento è finanziato con fondi PNRR con le conseguenze di legge in caso di mancato rispetto delle tempistiche di ultimazione dello stesso che potrebbero portare al definanziamento dello stesso.

16. Il Committente si riserva ogni forma di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore qualora, a causa di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, ne dovesse derivare una perdita parziale o totale del finanziamento.

17. Le clausole di occupazione previste nel PNRR art.47 L. 108/2021 si intendono completamente richiamate e applicate. Di seguito vengono sinteticamente richiamate.

18. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di

partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

19. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per come specificate all'art. 8 del Contratto di Appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

20. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per come specificate nel Contratto di Appalto.

21. L'Appaltatore assicura una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile.

22. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporta l'applicazione delle

penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per come specificate nel Contratto d'Appalto

23. L'Appaltatore è vincolato al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Si applicano ai subappaltatori e subcontraenti dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR/PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il sub Appaltatore i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati nel presente Contratto. A tal fine, il sub Appaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile. Pertanto, in tali contratti l'Appaltatore dovrà inserire clausole di contenuto analogo al presente articolo.

Art. 5 - RAPPORTI DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, ivi compresi eventuali lavoratori autonomi, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara e dichiarato dall'Appaltatore in fase d'offerta, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche in considerazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 in merito alla valutazione delle offerte anormalmente basse.

- 3.** L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4.** Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
- 5.** L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle prestazioni.
- 6.** Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 119, comma 7 del Codice in caso di subappalto.
- 7.** Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi presente Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito
- 8.** Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs 36/2023, in caso di subappalto, l'Appaltatore garantisce che ai lavoratori in subappalto siano applicate le medesime tutele normative ed economiche riconosciute ai lavoratori dell'Appaltatore impiegati nell'esecuzione del Contratto.
- 9.** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale sub Appaltatore), il Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- 10.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale sub Appaltatore), di cui al periodo precedente, il Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al sub Appaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.
- 11.** In caso di subappalto, l'Appaltatore è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 17-bis, primo comma, del D.lgs 09 luglio 1997, n. 241 (introdotto dal D.L. n. 124/2019).
- 12.** Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo, il Committente ha il diritto, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.lgs.36/2023, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Art. 6 - TRASPARENZA

- 1.** L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a)** dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b)** dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c)** si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d)** si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 2.** Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO

- 1.** Il Committente, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice, in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
- 2.** Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte del Contraente della comunicazione della Committente della volontà di recedere da formulare necessariamente per iscritto e trasmettere a mezzo PEC.
- 3.** Al Contraente, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali oltre al decimo dell'importo delle dei servizi non eseguiti, rinunciando il Contraente espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
- 4.** il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, pertanto la presente deve essere considerata e qualificata a tutti gli effetti come un Clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- a. verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 122 del Codice, rubricato "Risoluzione";
 - b. accertamento antimafia con esito sfavorevole (positivo) effettuato ad opera delle competenti Autorità nelle forme previste dal D.Lgs n. 159/2011 in capo all'Appaltatore;
 - c. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione delle Prestazioni;
 - d. violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza dei lavoratori;
 - e. Violazione della disciplina in tema di Trasparenza;
 - f. nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione formale inviati dalla Committente;
 - g. inadempimento agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i (Antimafia);
 - h. gravi inadempienze e/o irregolarità emerse e/o rilevate in merito al corretto trattamento retributivo, contributivo previdenziale relativo ai dipendenti dell'Appaltatore, e in genere violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata dal Committente con qualsiasi mezzo nonché in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Contraente;
 - i. in caso di cessione del Contratto o dei crediti;
 - j. nei casi di violazione degli obblighi di riservatezza;
 - k. nei casi di violazione della disciplina legislativa e contrattuale del subappalto;
 - l. in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili al Contratto.
- 5.** In considerazione del fatto che il contratto è finanziato con fondi PNRR, l'Appaltatore è consapevole che i termini di ultimazione delle Prestazioni sono da ritenersi essenziali ed inderogabili. Ogni e qualsiasi ritardo e/o sforamento dei predetti termini potrebbe comportare un definanziamento totale o parziale non solo delle Prestazioni oggetto della presente procedura ma anche di altri interventi ammessi al finanziamento in favore della Fondazione. L'Appaltatore assume, pertanto la piena responsabilità in caso di ritardo e/o sforamento e di assunzione del relativo, eventuale, danno da risarcire. Con riferimento a tale eventualità l'Appaltatore terrà indenne la Fondazione di qualsiasi evento dovesse verificarsi in conseguenza di eventuali ritardi.
- 6.** Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai precedenti commi, il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A.R. o a mezzo PEC, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore ovvero - in assenza di quest'ultimo - alla presenza di due testimoni, l'accertamento dello stato di consistenza dei Lavori, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere, e la relativa presa in consegna.
- 7.** Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, gli

verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento delle prestazioni relative ai Lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal Committente, decurtato delle eventuali penali e degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti in capo al Committente dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dal Committente medesimo.

8. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente ha altresì il diritto di escutere la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che verrà detratta dalle somme a qualsiasi titolo spettanti al Contraente. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi l'Appaltatore dovrà procedere a consegnare al Committente tutti i documenti relativi o comunque connessi all'esecuzione della fornitura.

10. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del Contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dei propri obblighi.

Art. 8 - SUBAPPALTO

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo l'Appaltatore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà.

Art. 9 - ONERI E TASSE

1. Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 10 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Latina

2. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dall'Appaltatore è quello riportato in epigrafe.

3. È esclusa la competenza arbitrale, rituale ed irrituale.



PROGETTO M4C1I1.5-2023-1002-P-26550-
CUP D24D23000990006

Art. 11 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.
2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.